

03316/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MAGDA CRISTIANO
LAURA TRICOMI
GUIDO MERCOLINO
ANDREA ZULIANI
MASSIMO FALABELLA

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Procedimento di
esdebitazione

Ud. 17/05/2022 PU
Cron. 3316
R.G.N. 19620/2016

SENTENZA

sul ricorso 19620/2016 proposto da:

Nicola, elettivamente domiciliato in _____)
_____)
giusta procura in calce al _____)
ricorso; _____)
-ricorrente - _____)
contro _____)

SENT.
1964
2022

R.G.N. 19620/2016
Cons. est. Laura Tricomi

Con decreto del 19 gennaio 2016 il Tribunale di Brindisi dichiarò inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno previsto dall'art.143 legge fall., termine che per il Tribunale doveva essere fatto decorrere dalla iscrizione del decreto di chiusura nel registro delle imprese.

Nicola _____ propose reclamo insistendo per l'ammissione alla procedura dell'esdebitazione.

La Corte di appello di Lecce, con decreto del 24.6.2016, ha respinto il reclamo, disattendendo la tesi sostenuta dal reclamante, secondo il quale l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione doveva ritenersi tempestiva perché il termine di cui all'art.143 legge fall., sulla scorta della lettura coordinata degli artt. 143, 119 e 17 legge fall., doveva essere fatto decorrere dalla notifica nei suoi confronti del decreto di chiusura - notifica che nel caso di specie non vi era stata.

La Corte distrettuale ha escluso che il decreto di chiusura del fallimento debba essere notificato al debitore fallito, perché l'art. 119 legge fall. farebbe rinvio alle sole forme della pubblicazione, e non anche a quelle di comunicazione, indicate dall'art.17 legge fall. e perché l'art.143 legge fall. si limita a far decorrere il termine annuale dalla pubblicazione di detto decreto. Ha, tuttavia, aggiunto - a parziale modifica della decisione di primo grado- che doveva ritenersi più corretto far decorrere il termine in questione, anziché dall'iscrizione del decreto di chiusura nel Registro Imprese, dal momento in cui esso acquista efficacia definitiva, per la mancata proposizione del reclamo ex art.119, terzo comma, legge fall., o per il rigetto dello stesso. Ha quindi osservato che, nel caso di specie, contro il provvedimento di chiusura, pubblicato il 19 luglio 2011, non era stato proposto reclamo entro il termine di decadenza di cui all'art. 26,

quarto comma, l. fall., sicché l'istanza di esdebitazione avrebbe dovuto essere depositata entro il termine ultimo di un anno e novanta giorni dalla predetta data.

na proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. Nessuno si è costituito tra gli intimati.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo denuncia la violazione del combinato disposto degli artt.119, terzo comma, e 26, terzo comma, della legge fall., nonché dell'art.24 Cost., nell'interpretazione della Corte Costituzionale.

Il ricorrente, con dovizia di argomentazioni, assume l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo cui non é prevista la notificazione al debitore del decreto di chiusura del fallimento, che non terrebbe conto del combinato disposto degli artt. 119, terzo comma, e 26, terzo comma, legge fall.

Aggiunge che l'assunto non può essere inficiato dalla circostanza che il quarto comma dell'art.26 prevede un termine decadenziale per proporre reclamo contro il decreto di chiusura, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione.

Chiede, quindi, che ravvisata l'illegittimità del decreto impugnato, lo stesso sia cassato e sia affermato il principio, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che il termine annuale previsto dall'art.143 legge fall. per la proposizione del ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione decorre dalla data di notifica al fallito del provvedimento di chiusura del fallimento.

Sollecita inoltre, in via subordinata, l'esame di possibili questioni di legittimità costituzionale degli artt. 143, 119 e 26 legge fall. per

violazione: i) del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., perché le suddette norme assoggetterebbero a termini incongrui, la cui decorrenza non sarebbe conseguente alla effettiva conoscibilità degli eventi del procedimento, l'esercizio del diritto ad accedere alla esdebitazione; ii) violazione degli artt. 2 e 41 Cost. ed 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, perché le stesse non prevedono che si dia congrua notizia ai diretti interessati, parti del procedimento, dei diritti che la legge ricollega alla pubblicazione di determinati provvedimenti.

2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione che sorregge il decreto, conforme a diritto nel dispositivo, va corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ.

3. Il fallimento della s.n.c. Da Ciaoné dei F.lli Nicola & Ambrogio e del socio illimitatamente responsabile Nicola è stato dichiarato con sentenza del 2003: pertanto ad esso si applica la disciplina dettata dal r.d. n. 267/1932 anteriormente alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 (fatta eccezione proprio per gli artt. 142 e 143 l. fall. che, secondo le disp. trans. del d. lgs. n. 167/2007 -cd. correttivo- si applicano nel testo novellato dal d. lgs. n. 5/06 cit., ulteriormente modificato dallo stesso correttivo, anche ai fallimenti aperti anteriormente alla data del 16 luglio 2006, di entrata in vigore della riforma, ma ancora pendenti a tale data).

3.1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che il giudice d'appello ha errato nel ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 119 e 26 l. fall. nella loro attuale formulazione (oltretutto fornendo un'interpretazione dell'art. 119 novellato che non tiene conto né di

quanto stabilito dal suo terzo comma, né di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 17 l.f.).

3.1.2. Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è che l'affermazione della corte distrettuale, secondo cui l'art. 119 cit. non prevede che il decreto di chiusura del fallimento debba essere comunicato al fallito, risulterebbe errata anche se potesse intendersi riferita alla sua disciplina *ratione temporis* operante nel caso di specie, in quanto l'articolo in questione, nel testo vigente ante-riforma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa (faceva) decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 legge fall., anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Corte Cost., sent. n. 279 del 2010).

3.2. Dal fatto che la vecchia disciplina della l. fall. da un lato già prevedesse la comunicazione del decreto di chiusura al fallito e, dall'altro, non contenesse una disposizione analoga a quella oggi contemplata dall'art. 26, 4° comma l. fall., non può però trarsi la conclusione che vorrebbe trarne il ricorrente, ovvero che, in difetto di comunicazione del decreto, la domanda di esdebitazione può proporsi oltre il termine di un anno dalla chiusura del fallimento e, sostanzialmente, *sine die*.

3.2.1. In proposito risulta decisivo osservare che, a seguito della sentenza n.279 del 2010 della Corte Costituzionale, questa Corte ha ritenuto applicabile anche al decreto di chiusura del fallimento il proprio consolidato orientamento, secondo cui i reclami alla corte

d'appello avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro il termine decadenziale dal deposito previsto in via generale dall'art. 327 cod.proc.civ., il cui ambito applicativo dev'essere esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n.7218/2009; Cass. n. 375/1998).

3.2.2. Non appare superfluo precisare che - secondo il principio di recente enunciato da Cass. n. 15547/2022 e condiviso dal Collegio, che intende darvi continuità - tale termine è quello di un anno, previsto dal testo dell'art. 327 cod.proc.civ. anteriore alla modifica recata dalla legge. n. 69 del 4/7/2009- che lo ha ridotto a sei mesi - dovendosi avere riguardo alla data di apertura della procedura e non a quella di instaurazione del sub-procedimento camerale di chiusura.

3.2.3. Per contro, non può trovare applicazione l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale contempla non già l'ipotesi di chi sia rimasto escluso dal procedimento perché non chiamato in giudizio, ma quella della parte dichiarata contumace che non abbia avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione, della sua notificazione ovvero della notificazione degli atti previsti dall'art. 292 cod.proc.civ. , e non è quindi applicabile al reclamo endofallimentare: la natura incidentale del relativo procedimento comporta infatti che la conoscenza del processo, cui fa riferimento l'art. 327, secondo comma, cod.proc.civ. può essere intesa soltanto come conoscenza della procedura fallimentare, con la conseguenza che la predetta disposizione può essere utilmente invocata soltanto dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art.92 della

legge fall. (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n. 9321/2013; v. anche Cass. n.12537/2002).

3.2.4. Va infine escluso che l'omessa comunicazione del decreto di chiusura possa giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod.proc.civ., essendo tale disposizione riferibile soltanto al termine breve per l'impugnazione, e non anche al termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., la cui funzione, consistente nell'assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, risulta incompatibile con il predetto istituto, avendo il legislatore espressamente limitato l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo alla sola ipotesi, avente carattere eccezionale, in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione della medesima, ovvero per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ. (cfr. Cass. n.9321/2013).

3.3. Nella specie il decreto di chiusura del fallimento, emesso il 19 luglio 2011 e non reclamato nel termine lungo di un anno, decorrente da tale data, è dunque divenuto definitivo il 19 luglio 2012, indipendentemente dalla sua mancata comunicazione al fallito, dovendo escludersi, sulla base degli appena enunciati principi, l'idoneità di tale omissione a giustificare l'applicazione tanto dell'art. 327, secondo comma, quanto dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.: ne consegue che, ai sensi dell'art. 143 l. fall., la domanda di esdebitazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 19 luglio 2013.

3.4. Non merita pertanto censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso, depositato dal solo il 9 settembre 2015.

3.5. Il ricorrente non contesta il carattere perentorio (implicitamente affermato dalla Corte di appello) del termine, di un anno dalla (definitiva) chiusura del fallimento, entro il quale va proposta l'istanza di esdebitazione; va peraltro ricordato che questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che *«Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 legge fall., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 legge fall.»* (Cass. n.1070/2021) e tale interpretazione ha l'avallo della Corte Costituzionale che, anche se in tema di disciplina transitoria, ha ritenuto il termine non irragionevole (Corte Cost., ord. n. 61 del 2010).

3.6. Va, infine osservato che le questioni di costituzionalità prospettate non tengono conto che in merito all'art.119 legge fall., vecchia formulazione, la Corte costituzionale si è già pronunciata (sent. n. 279 del 2010) con gli effetti prima esaminati e che, in altra occasione, ha escluso l'illegittimità dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che trova applicazione nel caso di specie, - perché *« opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, e' un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa*



giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte» (sent.n.267 del 2008).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.


- La Corte rigetta il ricorso;

- Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 17 maggio 2022.


La Consigliera est.

(Laura Tricomi)



La Presidente

(Magda Cristiano)



Depositato in Cancelleria

Roma, il 3 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudio Palazzini

